Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 6 marzo 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1084)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 4 dicembre 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
registro n. 3 Difesa, foglio n. 144

DE SANCTIS Renato, classe 1907, da Napoli, tenente complemento 21° Raggruppamento artiglieria di Corpo d'armata. — Gli è ripristinata dal 25 settembre 1968 la medaglia di bronzo al V.M. concessa con decreto presidenziale 2 marzo 1954 e revocata con decreto presidenziale 4 agosto 1963.

(1670)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1968.

Nomina della commissione consultiva per il parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1969-1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, numero 740, riguardante la costituzione del parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1969-1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1969-1970 i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia all'Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'istituto botanico dell'Università di Milano;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste per la Lombardia - Milano;

Nangeroni prof. dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del S. Cuore di Milano, esperto;

Rossetti dott. ing. Aldo, direttore compartimentale delle FF.DD. di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Moretti prof. ing. Attilio, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore del servizio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Balsamo dott. Ettore, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Costa gr. uff. Amedeo, vice presidente del C.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, rappresentante del T.C.I.;

il presidente della giunta provinciale di Trento;

il presidente della giunta provinciale di Bolzano;

il presidente della giunta provinciale di Sondrio;

l'amministratore del parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1968

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 17

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Gardone Porto sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Gardone Porto sita nella circoscrizione territoriale del comune di Gardone Riviera è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali n. 14 e 20 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

il pontile (particella 2778) con la retrostante area di metri quadrati 55 della particella 2779 per una profondità di m. 5;

le scalette A e B;

il molo D;

il porto demaniale C formato dalla estremità sud-occidentale della particella 2779.

Essa è delimitata come segue:

a terra da ovest ad est:

dal limite verso lago della particella 2782 a partire dal confine col comune di Salò;

dal limite verso lago della particella 2688;

dal lungolago (particella 2779);

dal limite verso lago della particella 2499 fino alla altezza del lato sud-occidentale della particella 2777;

in lago lato sud-ovest:

dalla prosecuzione verso lago per m. 50 del confine tra i comuni di Gardone Riviera e di Salò a partire dalla riva;

lato nord-est:

da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 40 del confine sud-occidentale della particella 2777;

lato sud-est:

dalla congiungente gli estremi degli allineamenti come su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1968
Registro n. 116 bilancio Trasporti, foglio n. 166

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1969.

Destinazione della somma di L. 10 miliardi da conferirsi al Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50 e modifica dello statuto del predetto banco.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Vista la legge 31 gennaio 1968, n. 50, che autorizza il conferimento in favore del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, della complessiva somma di L. 10 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2, comma primo, della menzionata legge 31 gennaio 1968, n. 50;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e modificato con decreti 18 luglio 1962 e 11 marzo 1968;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna nelle sedute del 24 aprile e 21 giugno 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

La somma di L. 10 miliardi da conferirsi al Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, sarà destinata quanto a L. 4,29 miliardi ad un aumento del fondo di dotazione e quanto alle residue L. 5,71 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

Gli articoli 3, primo comma, e 16, paragrafo 8, dello statuto del Banco di Sardegna sono modificati come segue:

Art. 3, primo comma « Il patrimonio del Banco di Sardegna è costituito:

1) dal fondo di dotazione di L. 5 miliardi, costituito dai fondi di dotazione dei soppressi Banco di Sardegna e Sezione autonoma per il credito industriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, dal patrimonio del soppresso Istituto di credito agrario per la Sardegna di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè dagli apporti statali di cui alla legge 31 gennaio 1968, n. 50;

2) dal fondo di riserva ordinario;

3) dai fondi di riserva straordinari e speciali, costituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge, eccettuato il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 31 gennaio 1968, n. 50 ».

Art. 16 « Rientra nelle normali attribuzioni del consiglio di amministrazione:

(*Omissis*).

8) determinare le direttive di massima per le assunzioni, fermo che le assunzioni del personale impiegatizio, salve le eccezioni di cui all'art. 22, n. 6, e allo art. 28, n. 6, parte seconda, dovranno avvenire per concorso pubblico; deliberare, su proposta del direttore generale: l'assunzione, la promozione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di grado superiore a quello di vice direttore; la risoluzione, per qualunque causa che non sia quella delle dimissioni, o del licenziamento per motivi disciplinari nei casi in cui sia applicabile, o infine del raggiungimento dei limiti di età previsti dalle vigenti norme in relazione ad un trattamento pensionario di legge od equivalente;

(*Omissis*) ».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1969
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 95

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura formulate con note numero 2421/S.G. del 21 dicembre 1968 e n. 109/S.G. del 18 gennaio 1969;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Longo dott. Giuseppe;
2) Nunziante avv. Mattia;
3) Colonna ing. Gustavo;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Foglia Manzillo dott. Mario;
6) Paciocco avv. Alfredo;
7) Quarto dott. Francesco.

Membri supplenti:

1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(1787)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Costituzione per il quadriennio 1969-1972 della sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la commissione centrale per le imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1969-1972, la sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la commissione centrale delle imposte è così costituita:

Presidente:

Tavolaro dott. Italo, avvocato generale della Corte di cassazione.

Membri:

Macioti dott. Giorgio, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Grisolia avv. Domenico, libero professionista;

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;

Nicolais dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti sul capitolo 1682 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dello anno finanziario in corso e sul corrispondente capitolo degli anni successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 304

(2067)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per l'esercizio finanziario 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1969, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 447364 in data 31 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, dal 1° marzo 1969, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie		da L.	
Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui all'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni, all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma, a mezzo lettera chiusa in busta, da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1969 — di cui al presente decreto — potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Restano ferme per l'anno finanziario 1969 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di che al decreto ministeriale 16 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1969
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 378

(2161)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 febbraio 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montegranaro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 7 dicembre 1968, è stato sciolto il consiglio comunale di Montegranaro ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dottor Vito Salvatore.

Il predetto commissario, il quale ha anche dovuto predisporre e deliberare il bilancio preventivo per il 1968, ha in corso l'adozione di importanti e indilazionabili provvedimenti amministrativi, specie nel settore delle opere pubbliche e nel riassetto delle attività comunali.

Al fine di non sospendere o ritardare la soluzione di tali provvedimenti e di evitare grave pregiudizio al normale andamento della civica azienda, si rende necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, onde consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure per la sollecita definizione delle questioni che interessano i vari settori della civica amministrazione e far fronte alle gravi carenze conseguenti alla crisi comunale.

Si è, pertanto, ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Ascoli Piceno, addì 15 febbraio 1969

Il prefetto: DE MARCHI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 7 dicembre 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Montegranaro ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto ispettore dott. Vito Salvatore;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Montegranaro, affidata al vice prefetto ispettore dottor Vito Salvatore, è prorogata ai sensi delle su citate disposizioni di legge.

Ascoli Piceno, addì 15 febbraio 1969

Il prefetto: DE MARCHI

(1664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del consorzio di bonifica dell'isola di Ariano, con sede in Ariano Polesine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5053 in data 17 febbraio 1969, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del consorzio di bonifica dell'isola di Ariano, con sede in Ariano Polesine (Rovigo), deliberate dal consiglio dei delegati dell'ente in data 21 dicembre 1968.

(1788)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 541.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1969, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.751.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 344.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.512.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014)

Autorizzazione al comune di Cercemaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Cercemaggiore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.302.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.637.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.310.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.281.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.984.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2018)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.036.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2022)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.864.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1070 della *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1969.

(2007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 5 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,20	628,05	628,16	628,15	628 —	628,20	628,25	628,15	628,20	628,15
$ Can.	582,85	584,20	584 —	584,25	583,85	584,30	584,35	584,25	584,30	584,25
Fr. Sv.	145,49	146 —	146,05	146 —	146 —	146,09	146,06	146 —	145,09	146 —
Kr. D.	83,33	83,70	83,65	83,725	83,55	83,64	83,74	83,725	83,64	83,62
Kr N.	87,60	87,95	87,98	87,96	87,75	87,95	87,98	87,96	87,95	87,95
Kr Sv.	121,02	121,40	121,43	121,40	121,35	121,40	121,41	121,40	121,40	121,38
Fol	172,77	173,15	173,20	173,19	173 —	173,10	173,16	173,19	173,10	172,15
Fr B.	12,47	12,51	12,515	12,5125	12,50	12,51	12,514	12,5125	12,51	12,51
Franco francese	126,40	126,70	126,85	126,77	126,70	126,75	126,79	126,77	126,75	126,77
Lst.	1499,60	1505,25	1505,75	1505,55	1505 —	1503,50	1506,50	1505,55	1503,50	1505,30
Dm. occ.	155,66	156,15	156,15	156,15	156,15	156,05	156,19	156,15	156,01	156,05
Scell. Austr.	24,20	24,25	24,26	24,2675	24,25	24,26	24,275	24,2675	24,26	24,26
Escudo Port.	21,98	22,05	22,02	22,06	22 —	22,05	22,08	22,06	22,06	22,05
Peseta Sp.	8,98	9 —	9,01	9,011	9 —	9,02	9,01	9,011	9 —	9 —

Media dei titoli del 5 marzo 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,40
» 5 % (Ricostruzione)	97,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
» 5 % (Città di Trieste)	96,20
» 5 % (Beni Esteri)	95,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,325
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,20
1 Dollaro canadese	584,30
1 Franco svizzero	146,03
1 Corona danese	83,732
1 Corona norvegese	87,97
1 Corona svedese	121,405
1 Fiorino olandese	173,175
1 Franco belga	12,513
1 Franco francese	126,78
1 Lira sterlina	1506,025
1 Marco germanico	156,17
1 Scellino austriaco	24,271
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	9,01

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 93 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4163/R in data 30 dicembre 1968

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Lisalgene*, 10 fiale × 2 cc	Delta-Lab. chimico Farmaceutico, via Spalto S. Marco 1, Brescia	20- 3-1948	1121	16-10-1968
2	*Lisalgene*, 6 supposte	Id.	28- 9-1956	1121/A	16-10-1968
3	*Mucaesthin st Berna*, flac. × 10 cc, flac. × 30 cc	Ist. Sieroterapico e Vacc. Berna, rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Sieroterapico Berna Società Italiana, via Bellinzona, 33, Como	11- 6-1967	12608	4- 9-1968
4	*Thenuclina Berna*, 20 e 250 confetti da mg 50	Id.	20- 2-1962	19416	4- 9-1968
5	*Frenodin*, 10 fiale × 2 cc	Crinos S.p.A., viale Stazione, 2, Villa Guardia (Como)	7- 3-1961	17325	30-10-1968
6	*Polivitamina*, 30 tavolette cioccolato	Ist. Bioligico Dessy, via S. Domenico, 107, Firenze	17- 9-1949	1061/A	15- 7-1968
7	*Aleudrin*, 100 compresse	L. Manetti & H. Roberts, via C. Pisacane, 1, Firenze	15- 3-1950	1195	30-12-1968
8	*Aristamid*, 3 fiale × 3 cc uso endovenoso, 3 fiale × × 10 cc uso endovenoso, flac. collirio da 20 cc, flac. gocce da 20 cc uso otologico	Nordmark-Werke GmbH di Amburgo (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken & C., corso Carbonara, 10/A-2, Genova	26- 4-1954	8899	9- 7-1968
9	*Aristamid*, flac. da 100 cc di soluz. per applicaz. locali, tubo soluz. da gr 50 tipo Gel	Id.	21- 7-1954	8899/A	9- 7-1968
10	*Bitraciclina*, 2 supposte per adulti	Farmaceutci Ecobi (già registr. a nome della ditta Emmebi), via F. Pozzo, 14, Genova	9- 9-1959	15653	22- 4-1968
11	*Bitraciclina*, 2 supposte bamb.	Id.	9- 9-1959	15653/1	22- 4-1968
12	*Bitraciclina*, 4 supposte tipo mite	Id.	30-11-1959	15653/2	22- 4-1968
13	*Neocedrina* (purgante), una bustina	Ramacciotti Lonello, via Sotto Monte, 2, Massa Carrara	14- 5-1948	1239	12-10-1968
14	*Decentan*, 50 confetti da mg 4	Bracco Industria Chimica - S.p.A., via E. Folli, 50, Milano	20- 8-1959	15430/1	31-12-1968
15	*Decentan*, 50 compresse da mg 8	Id.	20- 8-1959	15430/B	31-12-1968
16	*Defluoran* (uso veterin.), 20 compresse da g. 2	Id.	29- 3-1956	10985	31-12-1968
17	*Evion* (uso veterinario), 20 confetti da g 0,01	Id.	11- 8-1958	5640/C	31-12-1968
18	*Guanicil* (uso veter.), 10 compresse da g 1, flac. da g. 10 di sostanza	Id.	27- 3-1952	637/A	31-12-1968
19	*Lentin* (uso veterinario), 100 compresse da mg 5	Id.	13- 5-1958	4507	31-12-1968
20	*Vaccino poliomielitico Connaught*, 1 flac. da 1 ml	Id.	5-10-1960	14380	31-12-1968
21	*Vigantolo* (cat. soluz. oleosa uso veter.), flac. × 20 ml, flac. × 50 ml	Id.	3- 6-1968	8654/B	31-12-1968

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
22	*Corpo Luteo,* 50 confetti	Barlow Maney di Jow (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Farber-Ref, via Imperia, 35, Milano	16-10-1947	891	12- 6-1968
23	*Sostanza ovaria essiccata,* 50 confetti	Id.	3- 9-1947	843	12- 6-1968
24	*Clistin* (elisir), flacone da 120 cc.	Cilag-Chemie Italiana S. p.A., via Cosenza, 5, Milano	8- 6-1962	16200	29-12-1967
25	*Ocaron cortex.* 3 fiale di liof. + 3 fiale di solv. da 2 ml tipo normale	Id.	2-10-1968	19684	6-11-1968
26	*Tracomin* (vaccino inattivato antitracoma), 1, 5 e 10 dosi « prima iniezione »	Farmaceutici Italia Farmitalia, largo G. Donegani, 1/2, Milano	29- 1-1966 3- 8-1966	20615	26- 4-1968
27	*Tracomin* (vaccino inattivato antitracoma), 1, 5 e 10 dosi iniez. « richiamo »	Id.	29- 1-1966	20615/A	26- 4-1968
28	*Fultazil,* 5 fiale × 5 cc	Fulton Company, via M. Gonzaga, 5, Milano	3- 8-1966 20- 8-1959	15476/B	26- 9-1968
29	*Sulforamina,* serie di categ. tipo jodato con vit. B_1, 10 fiale × 5 ml uso endov.	FISM di Pasotti & C., viale Ortles, 12, Milano	20-12-1960	3566/E-1	7- 4-1966
30	*Eidonciclina,* 8 capsule da mg 250	Italchemi S. p. A. Sesto S. Giovanni (Milano)	25-11-1967	20123	20-11-1968
31	*Tavolette vaginali LPB alla penicillina,* 6 tavolette	Lab. Prodotti Biologici Braglia, via dei Lavoratori, 54, Cinisello Balsamo (Milano)	19-12-1956	12007	6-11-1968
32	*Santal Monal,* 50 capsule alla sulfamide, 50 capsule al bleu di metilene	Lab. Chim. Farm. e Granelli, via Castelvetro, 17/23, Milano	8- 2-1951	4497	3-12-1968
33	*Tensimic,* 15 compresse	Lab. Farm. Maestretti, via Gran Sasso, 18, Milano	2-12-1960 3-10-1967	17910	8-10-1968
34	*Agarlax,* tipo semplice, flac. da g 200 di emulsione	Lab. Farm. Mediolanum, via Boccaccio, 35, Milano	12- 8-1958	14168	31- 5-1968
35	*Agarlax* con fenolftaleina, fl. da g 200 di emulsione	Id.	12- 8-1958	14168/A	31- 5-1968
36	*Butartrina,* 30 confetti da g 0,20	Id.	2- 3-1957	9826	31- 5-1968
37	*Butartrina,* 5 supposte da g 0,25 per adulti	Id.	2- 3-1957	9826/A	31- 5-1968
38	*Ipertussil,* flac. da g 180 di sciroppo	Id.	18-12-1957	13352	31- 5-1968
39	*Neurosedoton,* flac. da g 180 di sciroppo	Id.	31- 1-1950	2861	31- 5-1968
40	*Ediol,* flac. da 480 cc di emulsione per uso orale	Lab. Italiani Robin, via G. Govone, 66, Milano	27-11-1956	10225	11-11-1968
41	*Arteriol,* 30 confetti, 10 fiale × 2 cc	Lepetit S.p.A., via R. Lepetit, 8/10, Milano	28- 7-1950	3718	2- 9-1968
42	*Variclausina,* 2 fiale × 5 cc tipo semplice, 2 fiale × × 5 cc tipo forte, 3 fiale × 1 cc tipo forte	Dr. August Wolf Chem. Fabrik K. G. di Bielefeld (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Wolf Nardi, corso Venezia, 61, Milano	6- 5-1952	6259	31-10-1968
43	*Artrosifon,* 3 fiale × 5 cc	Panthox & Burck (già registrata a nome della ditta Apaf Farmaceutici), via Beldiletto, 60, Milano	27- 5-1958	8578	9- 4-1968
44	*Monofenil,* 5 fiale × 5 cc	Id.	18- 3-1960	16311	23- 7-1968
45	*Monofenil,* 10 supposte antistaminico	Id.	7- 5-1960	16311/C	23- 7-1968

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
46	*Sciroppo Berta,* flac. da g 130 di sciroppo	Farmaceutici Berta, piazza Martelli, 7, Milano	13- 2-1951 lett. 7-5-1952	4532	22- 7-1968
47	*Dermociclina,* flac. da g 10 di polvere	S.I.T.I. - S.p.A. (già registrata a nome della ditta Istifar Albanese), via Eritrea, 48/8, Milano	20-12-1958	12656/A	22- 3-1968
48	*Ar.Ca.Ma.,* 10 fiale × 2 cc; 10 fiale × 5 cc 5 fiale × 10 cc	S.I.T.I. degli eredi dottor Carlo Bassini, via Cantoni, 1, Milano	29- 3-1946	418	22-10-1968
49	*Soluzione antieclampsica,* flac. da 50 cc di soluzione	Farmaceutici Damor, strada S. Maria a Cubito, 27, Napoli	10- 5-1948	1293	6- 8-1968
50	*Soluzione salicilica per rettoclisi,* flac. da 500 cc di soluz.	Id.	7- 4-1948	1279	18- 6-1968
51	*Soluzione sulfamidica per rettoclisi,* flac. da 500 cc di soluz.	Id.	17- 4-1948	1273	18- 6-1968
52	*Ossiciclina complex (categ.),* 8 capsule da mg 250 .	Farmaceutici Lenza (già registrata a nome della ditta Cifa Farmaceutici), via Padula, Casoria (Napoli)	26- 8-1963	12530/A	6- 3-1968
53	*Timopulmil,* 10 fiale × 2 cc	Guido Rivetti & Figli, S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	8- 7-1961	14625/A	9- 2-1968
54	*Timopulmil,* 10 fiale × 1 cc	Id.	8- 7-1961	14625/A-1	9- 2-1968
55	*Lio Virus vaccino contro il diftero vaiolo dei polli* (uso veter.), 1 fiala da 25 dosi + flac. solv. e pennello, 1 fiala da 50 dosi + flac. solv. e pennello, 1 fiala da 100 dosi + flac. solv. e pennello, 5 fiale da 100 dosi + 5 flac. solv. e pennello, 10 fiale da 100 dosi + 10 flac. solv. e pennello	Richardson Merrel, via Castellino, 111, Napoli	24- 5-1962	17805	4-12-1968
56	*Vaccino misto T.A.B.te* (tipo liquido), 1 fiala × 1 1 cc + 2 fiale × 2 cc	Id.	12-10-1955	10454	4-12-1968
57	*Vaccino misto T.A.B.te,* scatola conten. 2 fiale da 1 e 2 cc di vaccino TAB liof. e 2 fiale con 1 e 2 cc di anatossina tetanica	Id.	31- 3-1958	10454/A	4-12-1968
58	*Cital,* 40 compresse da mg 25	Tullio Locatelli, via delle Palme, 5, Padova	3-12-1955	10609/A	28- 2-1968
59	*Bicaf,* 3 supposte per adulti	Ist. Scient. delle Venezie - Vis Farmac., viale dell'Industria, 54/56, Padova	provv. 30-11-1961	17907	17- 9-1968
60	*Bicaf,* 3 supposte bambini	Id.	provv. 28-12-1961	17907/I	17- 9-1968
61	*Biocomplex Vis,* 5 fiale × 2 cc tipo forte	Id.	provv 3- 6-1964	12776/A	17- 9-1968
62	*Vitamina B1 Asolo,* 2 fiale × 1 cc da g 0,05, 2 fiale × 2 cc da g 0,10, 3 fiale × 1 cc da g 0,025 20 compresse da mg 5	Off. Farm. Asolana (ora Ist. Scientifico delle Venezie - Vis Farmaceutici), viale dell'Industria, n. 54, Padova	21- 7-1954	9143	19- 1-1962
63	*Vaccino vivo liofilizzato contro il diftero vaiolo aviare* (uso veter.), flac. da 25 dosi	Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, via Orus, 2, Padova	29-11-1961	19554	31-12-1968
64	*Benecetina,* tubo da g 5 di pomata oftal all'1% .	Neoterapici Benvegna (già registrata a nome della ditta Alfa Farmaceutici), via P. E. Giudici, n. 163, Palermo	26- 3-1958 provv. 7-5-1968	10199/A	13- 6-1968
65	*Benecetina* (iniett.), flac. da g 0,50 + fiala solv. da 5 cc tipo glicinato	Id.	28-10-1961 provv. 7-5-1968	10199/E	13- 6-1968
66	*Biotiren,* 5 fiale × 2 cc	Id.	6-11-1963	19937/A	11- 9-1968

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
67	*Calciotiol*, 10 supposte per adulti	Carlevaro S.p.A., via Langhirano, 65, Parma	6-11-1956	930/B	26- 9-1968
68	*Calciotiol*, 10 supposte per bambini	Id.	6-11-1956	930/C	26- 9-1968
69	*Calciotiol*, flac. da g 100 di emulsione	Id.	8- 7-1957	930/D	26- 9-1968
70	*Cytocromo C*, 3 fiale × 5 cc da mg 15	Id.	12- 9-1966	12408	12-11-1968
71	*Diapurina*, 20 compresse da g 0,25	Id.	12- 9-1966	3129	12-11-1968
72	*Vasaminal*, 5 supposte da g 3, 24 discoidi	Id.	6- 5-1953 19- 1-1954	7726	12-11-1968
73	*Apurging* (uso veter.), 4 cartine di polvere	Battiati dott. Candido, Terricciola (Pisa)	20- 5-1948	1347	21-10-1968
74	*Effortol* (uso vet.) tubo da gr 100 di pomata . . .	Id.	20- 5-1948	1349	21-10-1968
75	*Roburbol* (uso veter.), 21 boli	Id.	20- 5-1948	1348	21-10-1968
76	*Nucledoxina*, 5 fiale da 4 ml + 5 fiale da 1,5 ml .	Lab. Chim. Farm. V. Baldacci, via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa	19- 2-1966	20704/A	30-10-1968
77	*Fenicillina*, flac. da 100 cc di polvere per la preparazione estemp di sciroppi	S.I.R.T. - B.B.P. - S.p.A., via Nino Bixio, 30, Pontedera (Pisa)	27- 9-1963	14620/A	30- 8-1968
78	*Esaiodo B1*, 10 fiale × 2 cc	S.T.I.P., Lungarno Gambacorti, 55, Pisa	18-11-1958	14490	30- 8-1968
79	*Esaiodo B1*, flac. gocce da gr 30, flac. gocce da gr 40	Id.	18-11-1958 provv. del 27- 7-1960	14490/A	30- 8-1968
80	*Laxobilina*, 50 compresse	Fratelli Stefani, via C. Rosselli, 50, Montecatini Terme (Pistoia)	22-11-1948	1669	10-10-1968
81	*Fe-Vit*, (uso intramuscolare), 10 fiale × 2 cc . .	Sidus - Ist. Bioch. Naz.le (già registrata a nome della ditta Farmaceutici dott. E. Coli), via Tiburtina, 1496, Roma	3- 2-1949	1752	19- 6-1968
82	*Fe-Vit* (uso endovenoso), 5 fiale × 5 cc di 1° grado, 5 fiale × 5 cc di 2° grado, 5 fiale × 5 cc di 3° grado	Id.	4- 5-1949	1752/A	19- 6-1968
83	*Triadenyl*, 20 compresse da g 0,35	Dr. Giorgio Henning di Berlino, rappresentata in Italia dalla ditta I.R.B.I., via Tiburtina, 1004, Roma	3-11-1953 17- 2-1967	8229	13- 1-1968
84	*Eparbios*, 6 fiale × 2 cc da mcg 2	Sidus - Ist. Bioch. Naz.le (già registrata a nome della ditta Farmaceutici dott. E. Coli), via Tiburtina, 1496, Roma	17- 2-1951	4560	28- 6-1968
85	*Raudixin* Squibb, 100 confetti da mg 50	Squibb - S.p.A. (già registrata a nome della ditta Squibb & Sons di New York), via Salaria, 716, Roma	16- 2-1954	8594	13- 6-1967
86	*Tocopherex alta potenza*, 20 e 25 capsule da mg 74	Id.	13- 8-1951 lettera 27- 2-1952	5236	25- 7-1966
87	*Alfa Sir*, 3 fiale × 2,5 cc da 300.000 U. I.	S.I.R. - Lab. Chim. Biologici, Tor Sapienza, 4, Roma	21- 8-1961	4260	16-10-1968
88	*Alfa D/3 Sir*, 20 geloperle tipo forte	Id.	12- 3-1959	4334/A	16-10-1968
89	*Alfa D/3 Sir*, flac. gocce × gr 10 tipo forte . . .	Id.	21- 3-1959	4334/B	16-10-1968
90	*Calcio D/2 con vit. C*, 6 fiale × 2 cc, 6 fiale × 5 cc	Id.	27- 5-1949	2055	16-10-1968
91	*E-Sir*, 5 fiale × 2 cc da mg 200	Id.	27- 2-1957	1400/2	16-10-1968
92	*E-Sir*, 5 fiale × 2 cc da mg 300	Id.	15- 4-1957	1400/3	16-10-1968

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
93	*Estrosir*, 20 compresse da mg 5, 5 fiale × 1 cc da mg 5, 2 fiale × 2 cc da mg 10	S.I.R. - Lab. Chim. Biologici, Tor Sapienza, 4, Roma	29- 5-1948 5- 9-1961	1402	16-10-1968
94	*Sirprogen-E*, 5 fiale × 2 cc da mg 5 tipo normale	Id.	8- 9-1960	12122/A	16-10-1968
95	*Dermolysina zinco amidato con penicillina*, tubo da gr 20 di pomata	Tubi Lux, via Petronella, Pomezia (Roma)	24- 7-1958	3551/A	20- 2-1968
96	*Xantoplas*, tubo da g 5 di pomata allo 0,1 % . . .	Id.	19-11-1960	18009	20-11-1967
97	*Sterobiol, flac.* da 10 cc da 50.000 U.I. di vit. D2 + 250.000 U.I. di vit. A (gocce), flac. da 100 cc di vit. D2 + 25.000 di vit A (sciroppo)	Dott. Silvio Severi (già della ditta Ist. Chim. Biol. Triestino, via Severano, 33, Roma	7-11-1953	1161/B	10- 7-1968
98	*Canfochin*, 10 fiale × 2 cc per adulti	Polifarma - S.p.A., via Tor Sapienza, 138, Roma	18- 3-1960	335	29- 7-1967
99	*Canfochin*, 10 fiale × 1 cc per bambini	Id.	18- 3-1960	335/1	29- 7-1967
100	*Sierotonico Sclavo*, 5 e 10 fiale × 10 cc	Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Sclavo, via Fiorentina, 1, Siena	14-11-1946	530	20- 7-1967
101	*Glution*, flac. × 120 cc con il 5% di ascorbato di betaina	Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino	3-11-1961	19317/A	18- 6-1968
102	*Azicillin* (iniett.), flac. da 500.000 U. I. con annessa fiala da 3 cc di solv.	C. I. F. A. - Farmaceutici, via Cervino, 68, Torino	26- 9-1960	17412	8-10-1968
103	*Bifen*, 8 capsule	Id.	9-10-1959 provv. 4- 5-1961	15955	8-10-1968
104	*Bitiovit*, 3 fiale × 1 cc da mg 50	Id.	9- 9-1959	15650	9-12-1968
105	*Dermiol, tubo* da g 30 di pomata	Id.	15- 1-1948	1056	8-10-1968
106	*Selecticiclina*, 3 supposte da gr 3	Id.	28- 1-1959	14785	6-11-1968
107	*Eubolin*, 4 fiale × 1 cc da mg 20	Euterapica - S.p.A., via Moncavallo, 29, Torino	23- 1-1962	19527	15-10-1968
108	*Eubolin*, 5 fiale × 1 cc da mg 10	Id.	23- 1-1962	19527/1	15-10-1968
109	*Lipocinnavit con guaiacolo*, 10 supposte, 10 fiale × 2 cc	Ist. Biologico Chemioterapico ABC, via Crescentino, 25, Torino	12- 2-1952	1264/A	3- 7-1968
110	*Eptarsene B/12*, flac. da g 200 di sciroppo . . .	Schiapparelli S.p.A., corso Belgio, 86, Torino	29-10-1958	6429	19-11-1968
111	*Eusterol*, 40 compresse	Id.	15-11-1955	10538	19-11-1968
112	*Caffeinal*, flac. da g 50 granuli	Id.	31- 5-1949	1569	19-11-1968
113	*Sintonal*, 20 compresse	Id.	7- 9-1949	2402	19-11-1968
114	*Stenobaina*, 20 confetti, 6 supposte	Id.	9- 2-1956	2409	19-11-1968
115	*Stenofedrina*, 20 confetti, 6 supposte	Id.	16- 2-1956	2392	19-11-1968
116	*Stenofillina*, 20 confetti, 6 supposte	Id.	14- 2-1956	2394	19-11-1968
117	*Somnal-S*, 10 compresse	Id.	20- 3-1951	4656	19-11-1968
118	*Stenominal*, 20 confetti	Id.	21- 1-1956	2651	19-11-1968
119	*Stenominal*, 6 supposte	Id.	20- 2-1962	2651/B	19-11-1968
120	*Amaro Bertagnoli*, flac. da g 210 di sciroppo . . .	Bertagnoli Giuseppe, via S. Marco, 3, Trento	14-11-1958	14441	16-11-1968
121	*Sciroppo Magistrale*, flac. da g 210 di sciroppo . .	Id.	20- 1-1959	14723	16-11-1968
122	*Resinolo*, flac. da g 250 di sciroppo	Lab. Farmac., G. Carraroli, via Mazzini, 52, Verona	11- 2-1958	13618	2-10-1968
123	*Metrociclina*, 30 compresse da mg 0,05	S.I.R. - Lab. Chimico Biologici, Tor Sapienza, Roma	3- 5-1952	6362	31-12-1968

(700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2069)

Vacanza della cattedra convenzionata di analisi numerica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra convenzionata di analisi numerica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2070)

Autorizzazione alla Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10307 in data 15 gennaio 1969, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare una donazione di dollari 7.000, disposta dall'Organizzazione mondiale della sanità, a favore dell'istituto di igiene, per ricerche sul tema « Longterm effects on man of agricultural pesticides in the enviromment ».

(1794)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, registro n. 84 Pubblica istruzione, foglio n. 122, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante Rizzo Rosaria avverso il provvedimento n. 66749 del 3 febbraio 1965 del provveditore agli studi di Messina, relativo al conferimento di un incarico di insegnamento di soli due mesi nella scuola materna di Massa S. Lucia

(1838)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo tombato del torrente Valgella in comune di Varese. Rettifica decreto interministeriale 7 ottobre 1968, n. 1518.

Per il decreto di rettifica in data 21 giugno 1968, n. 1196 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze il tratto di alveo tombato del torrente Valgella in comune di Varese di cui è già stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato con il decreto interministeriale 7 ottobre 1960, n. 1518 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 dicembre 1960, n. 301) è contraddistinto nel foglio 7/*A* col mappale 1219 ½ di mq. 95, anzichè coi mappali 1219 e 1220 di mq. 94.38 come indicato nel decreto 7 ottobre 1960 stesso, giusta la nuova planimetria rilasciata il 20 febbraio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; planimetria che fa parte integrante del decreto di rettifica.

(1700)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del rio Capre in comune di Darzo

Con decreto 26 luglio 1968, n. 605 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del rio Capre in comune di Darzo (Trento) segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 5 particella 1317/2 di mq. 100 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 giugno 1963 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Trento; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1701)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adiacente l'alveo del fiume Neduna in comune di S. Giorgio della Richinvelda.

Con decreto 11 settembre 1968, n. 667 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adiacente l'alveo del fiume Neduna, segnato nel catasto del comune di S. Giorgio della Richinvelda (Udine) al foglio 35, mappale 21; al foglio 32 mappale 87; al foglio 31 mappali 64 e 210, di complessive Ha 2.52.10 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 agosto 1960, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1702)

Annullamento della nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 974 in data 12 febbraio 1969, è annullato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, n. 8190, di nomina del prof. Paolo Tarantino a vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(1679)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 29 dicembre 1964, con il quale il dott. Luigi Cavalloni fu confermato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Visto il proprio provvedimento in data 1° febbraio 1965, con il quale il comm. avv. Alberto Dalle Molle venne nominato vice presidente del predetto Monte;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sen. avv. Giustino Valmarana è nominato presidente ed il comm. avv. Alberto Dalle Molle è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Governatore: CARLI

(2056)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in ingegneria civile od in architettura conseguito presso una Università od Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, due prove pratiche ed una orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema sull'igiene dell'ambiente, del suolo e dell'abitato;

2) impostazione di massima di una opera nel campo della edilizia a carattere sanitario assistenziale collettivo, scolastico, annonario e ricreazionale, nonchè dei cimiteri e dei piani regolatori;

3) elaborazione di una prova grafica attinente a particolari elementi funzionali relativi ad un'opera di cui al numero 2).

B) *Prove pratiche*:

1) uso di apparecchi tecnici per determinazioni elementari nel campo della fisica tecnica e dell'igiene edilizia;

2) applicazioni grafico-analitiche per determinazioni elementari nel campo della fisica tecnica e dell'igiene edilizia.

C) *Prova orale*:

gli argomenti delle prove scritte e pratiche e nozioni fondamentali di tecnica delle costruzioni;

elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene dell'ambiente;

ordinamento e compiti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento tecnico da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna resposabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, nu-

mero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritàte dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunica-

zione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7 lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini edlla precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 253.

(1803)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di esercizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti a norma dell'art. 1, lettera *d*) della legge 20 giugno 1955, n. 519;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata del certificato dell'ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero, per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda purchè, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervenga anche il certificato di cui al successivo comma.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nei termini di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle commissioni di leva.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del presente articool, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale, o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7, 9 e 10 giugno 1969 con inizio alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza;

funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli artt. 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito, lo stipendio annuo lordo di L. 3.814.700.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 gennaio 1969

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1969
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 388

(1966)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1969, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 24 febbraio 1969 il decreto ministeriale 22 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1969, registro n. 1 Finanze, foglio n. 169 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecento posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1966.

(2028)

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia aeronautica di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1968, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 327;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1968, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1968, registro n. 31 Difesa, foglio n. 66;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Considerato che il candidato Iannarelli Gianfranco è escluso dal concorso di cui trattasi per non aver provveduto a restituire regolarizzata la domanda di partecipazione al concorso stesso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

	Candidato	Punti
1.	Righetti Silverio	punti 27,50
2.	Silvestrini Tullio, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	» 26 —
3.	Illiano Alfonso	» 26 —
4.	Fusco Nicola	» 25,50
5.	Zoino Fernando, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 10 giugno 1948	» 25 —
6.	Capone Giulio, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 5 marzo 1950	» 25 —
7.	Mauceri Paolo, nato il 7 aprile 1949	» 25 —
8.	Di Pasquale Giuseppe, nato il 17 settembre 1949	» 25 —
9.	Rinaldi Rinaldo, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	» 24,50
10.	Strazzulla Carmelo	» 24,50
11.	Venditti Pietro, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 30 gennaio 1949	» 24 —
12.	Caccavo Francesco, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 10 febbraio 1949	» 24 —
13.	Marri Gallieno, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 10 aprile 1949	» 24 —
14.	Favaretti Paolo, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 23 novembre 1949	» 24 —
15.	Lombardi Aristide, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 7 luglio 1950	» 24 —
16.	Abatini Maurizio, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 5 agosto 1950	» 24 —
17.	Pulcri Roberto, nato il 1° aprile 1948	» 24 —
18.	Vanni Mauro, nato il 5 luglio 1948	» 24 —
19.	Spissu Andrea, nato il 9 novembre 1948	» 24 —
20.	Saponaro Alfredo, nato il 6 novembre 1949	» 24 —
21.	Liguori Aldo, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 20 dicembre 1949	» 23,50
22.	Labate Pasouale, titolo di studio conseguito in 1ª sessione, nato il 6 gennaio 1950	» 23,50
23.	Milanese Claudio, nato il 1° maggio 1949	» 23,50
24.	Pattarino Eugenio, nato il 24 gennaio 1950	» 23,50
25.	Reale Rodolfo, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	» 23 —
26.	Calvieri Fabio, nato il 18 ottobre 1947	» 23 —
27.	Ferroni Filippo, nato il 7 aprile 1949	» 23 —
28.	Siani Fulvio, nato il 9 ottobre 1950	» 23 —
29.	Pizzorusso Michele, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	» 22,50
30.	Franconetti Tullio, nato l'8 luglio 1948	» 22,50
31.	Macrì Salvatore, nato il 7 gennaio 1949	» 22,50
32.	Pisano Gustavo, nato il 25 maggio 1949	» 22,50
33.	Coletta Carlo, nato il 24 gennaio 1950	» 22,50
34.	Broccato Mario, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	punti 22 —
35.	Prandi Franco, nato il 28 agosto 1948	» 22 —
36.	Geraci Achille, nato il 14 luglio 1949	» 22 —
37.	Brunetti Walter, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	» 21,50
38.	Stupenengo Maurizio, nato il 9 luglio 1949	» 21,50
39.	Biagiotti Roberto, nato il 23 gennaio 1950	» 21,50
40	Sinesi Domenico	» 21 —
41.	Simeone Sergio, titolo di studio conseguito in 1ª sessione	» 20,50
42.	Pace Pasquale, nato il 1° gennaio 1948	» 20,50
43.	D'Aloia Giovanni, nato il 22 dicembre 1950	» 20,50
44.	Bruno Rosario	» 19,50
45.	Bertone Umberto, nato il 18 maggio 1947	» 19 —
46.	Ornani Massimo, nato l'8 giugno 1948	» 19 —
47.	Iuculano Fabrizio, nato il 14 agosto 1949	» 19 —
48.	Capodiferro Vitantonio	» 18,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1969
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 297

(1875)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle scuole medie;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduta l'unita lettera, in data 9 settembre 1968, con la quale il prof. Tavasci Bonaventura, ordinario di tecnologia dei materiali e chimica applicata presso il Politecnico di Milano, ha rinunciato alla nomina a componente della suddetta commissione per impegni vari;

Decreta:

A) Il prof. Giordano Guglielmo, ordinario di tecnologia e utilizzazioni forestali presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione del prof. Tavasci Bonaventura, rinunciatario.

B) Le funzioni di presidente della commissione in parola sono affidate al prof. Collari Nello, ordinario di tecnologie generali presso la facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Registro n. 3 *Pubblica istruzione, foglio n.* 315

(1513)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di agronomia e coltivazione negli istituti tecnici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di agronomia e coltivazione negli istituti tecnici;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduto l'unito telegramma in data 16 settembre 1968, con il quale il prof Angelini Francesco rinuncia alla nomina a presidente della commissione in parola per inderogabili impegni di studio;

Veduta l'unita lettera in data 11 settembre 1968, con la quale il prof. Gasparini Marino ha comunicato di non poter accettare l'incarico di componente della commissione stessa per gravosi impegni di commissione (commissione interministeriale per la difesa del secolo);

Decreta:

A) In sostituzione del prof. Angelini Francesco, rinunciatario, è chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, con le funzioni di presidente, il prof. Zanini Emilio, ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano;

B) Il prof. Cavazza Luigi, ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari, è nominato membro della medesima commissione, in sostituzione del prof. Gasparini Marino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Registro n. 3 *Pubblica istruzione, foglio n.* 316

(1508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3549 in data 27 luglio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Parma, dal collegio provinciale delle ostetriche di Parma e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Trapani Bellotti dott. Gaetano, direttore di sezione della prefettura di Parma;

De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Parma;

Carreras prof. Luciano, docente ostetricia-ginecologia;

Pinazzi ost. Alfa, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220, citata in premessa.

Segretario:

Gioia dott. Marino, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la clinica ostetrica dell'Università di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Parma, addì 10 febbraio 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(1662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2670 del 30 maggio 1967 con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1965 bandito con decreto del medico provinciale n. 768 del 1° marzo 1966;

Viste le rinuncie dei concorrenti precedentemente classificati;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto del medico provinciale n. 2669 del 30 maggio 1967, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che, nel frattempo la 2ª condotta medica di Orgosolo, in un primo tempo inclusa nel bando di concorso, è stata soppressa;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2670 del 30 maggio 1967, i sottoelencati medici sono stati dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicato:

1) Canetto Graziano: Cuglieri;
2) Fanari Ettore: Consorzio Gergei-Escolca;
3) Canetto Pietro: Montresta;
4) Manca Giuseppe: 2ª condotta di Orune;
5) Sau Gabriele: Consorzio Ilbono-Elini;
6) Pisano Nicolino: Tertenia;
7) Colomo Luigi: Jerzu.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 10 febbraio 1969

Il medico provinciale: FADDA

(1660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Russo dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale capo;

Mascia prof. Gaetano, primario del reparto ostetrico dell'ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Santini dott. Rolando, medico specialista in ostetricia;

Lepari Maria Josè, ostetrica.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vecoli Marcello, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avra sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 19 febbraio 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(1683)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7981 del 16 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 7982 del 16 settembre 1968, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 7982 tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della condotta di Verzino l'ostetrica Fusca Filippina;

Considerato che la sunnominata ostetrica Fusca Filippina ha rinunziato al posto di ostetrica condotta del comune di Verzino;

Ritenuto pertanto che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Fusca Filippina, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Zarola Concetta che segue in graduatoria, regolarmente interpellata ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Verzino indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7982 del 16 settembre 1968, l'ostetrica Zarola Concetta è dichiarata vincitrice della condotta di Verzino in sostituzione di Fusca Filippina, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Verzino.

Catanzaro, addì 11 febbraio 1969

(1663) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 88 del 13 gennaio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 1° gennaio 1968, di cui al bando n. 4710 dell'11 luglio 1968;

Visto il proprio decreto n. 89 del 13 gennaio 1969, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi;

Visto che il dott. Nai Giacomo, 6° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Olevano di Lomellina, ha rinunciato alla condotta stessa;

Visto che il dott. Carena Mario, 7° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Cassolnovo, ha rinunciato al posto;

Considerato altresì che il dott. Rezzani Giuseppe, 8° in graduatoria, vincitore della condotta medica consorziata di Verrua Po, interpellato per la sede di Cassolnovo, lasciata libera dal dott. Carena e da lui scelta in ordine preferenziale, ha dichiarato di rinunciare a quest'ultima così come risulta dalla lettera in data 10 febbraio 1969, prot. n. 1111;

Considerato altresì che il dott. Tacconi Giuseppe, 9° in graduatoria, vincitore della condotta di S. Damiano al Colle, ha dichiarato di rinunciare alla nomina e di accettare invece la sede della condotta medica di Olevano di Lomellina da lui indicata con preferenza (lettera in data 7 febbraio 1969, prot. n. 966);

Visto altresì la rinuncia del dott. Guidi Giovanni, 10° in graduatoria, al concorso di che trattasi, come fa fede la lettera in data 2 febbraio 1969, prot. n. 922;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Ritenuto pertanto di dover assegnare al dott. Tacconi Giuseppe la condotta medica di Olevano di Lomellina, al dott. Rolandi Carlo, 11° in graduatoria, la condotta medica di S. Damiano al Colle e al dott. Fiori Luigino, 12° in graduatoria, la condotta di Cassolnovo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 89 del 13 gennaio 1969 i dottori Tacconi Giuseppe, Rolandi Carlo e Fiori Luigino sono dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte mediche di Olevano di Lomellina, S. Damiano al Colle e Cassolnovo.

I sindaci dei comuni citati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Pavia, addì 17 febbraio 1969

Il medico provinciale: RUBERTO

(1890)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Sostituzione di un componente della commissione del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6801 in data 22 novembre 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Arona, Borgomanero, Domodossola ed Omegna;

Visto il telegramma ministeriale n. 300.VIII.I.52.C/3529 del giorno 11 c.m., con il quale viene designato quale presidente della commissione giudicatrice del concorso predetto il dottor Giuseppe Ughetto, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Pietro Moro impedito per motivi di servizio;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, provvedere alla sostituzione del presidente della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ughetto, ispettore generale del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del dottor Pietro Moro impedito per motivi di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 17 febbraio 1969

(1843) *Il medico provinciale*: CATANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2405/59/1 del 4 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2438/59/1 del 4 dicembre 1968, con il quale i dottori Steri Dante e Secci Francesco, sono stati dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte veterinarie di Orune ed Escalaplano-Perdasdefogu;

Vista la comunicazione dei predetti veterinari con la quale formulano espressa rinuncia alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che per effetto della predetta rinuncia si rende necessario procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria;

Considerato che i candidati iscritti utilmente in graduatoria, appositamente interpellati, hanno dichiarato di accettare la condotta loro assegnata, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, classificati, rispettivamente, al terzo e quarto posto della graduatoria di merito del concorso in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Giorgino Salvatore: condotta veterinaria consorziale di Escalaplano-Perdasdefogu;
2) Flore Tito: Orune.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino ufficiale» della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 3 febbraio 1969

(1624) *Il veterinario provinciale*: MASULLO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 1968, n. 345.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4, n. 1 dello statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, recante «Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e 3, 11 luglio 1966, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale» ed in particolare l'art. 29 il quale prevede che il primo inquadramento nella qualifica di geologo aggiunto del ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale abbia luogo mediante concorso per titoli ed esami;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1968, n. 3/Leg. in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stato determinato il programma delle materie di esame per l'accesso a tale qualifica;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari per quanto concerne la valutazione delle prestazioni professionali di carattere continuativo di cui al secondo comma del citato art. 29;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 1968, n. 3002;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini previsti dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, le prestazioni professionali, comprese quelle in posizione di consulente tecnico, assolte con carattere continuativo per non meno di due anni nell'ultimo quinquennio nei riguardi dell'amministrazione regionale, vanno valutate in ragione di un quarto di punto per ogni anno di prestazione professionale o di consulenza svolta, con un massimo di un punto complessivamente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGCLLI

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige - addì 31 dicembre 1968, registro n. 36, foglio n. 313.

(1412)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.